



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1.
U.O. Settori Conoscenza

Risposta a nota prot. n. 0005968 dell'11.10.2023
Prot. ARAN E. n 0007147/2023

Oggetto: richiesta chiarimenti in ordine alla partecipazione alle assemblee sindacali del personale docente ex art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.

Con la nota cui si risponde, codesto istituto scolastico pone all'Aran un quesito relativo all'adesione parziale all'assemblea sindacale del personale docente.

In particolare la scuola chiede se il docente abbia la possibilità di aderire solo parzialmente all'assemblea sindacale indetta a livello territoriale, ossia per un tempo inferiore rispetto alle 3 ore previste.

In via preliminare questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che il diritto di assemblea, sia durante sia fuori dell'orario di lavoro, è espressione concreta di libertà sindacale, in quanto consente al lavoratore di riunirsi per confrontarsi con i propri colleghi su tematiche relative al rapporto di lavoro e/o di interesse sindacale.

Esso è regolato, in via generale, per il lavoro pubblico, dal CCNQ sui permessi e sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, art. 4.

Tale articolo, oltre a prevedere il diritto per tutti i pubblici dipendenti di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite, sancisce altresì il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.

La norma in parola è stata declinata, per il settore scuola, nell'art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, il quale espressamente dispone al comma 6 che *"Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1."*

VIA DEL CORSO 476
00185 ROMA

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97194250680
MP

Per quanto concerne la problematica esposta, invece, sovrviene il successivo comma 8 del medesimo articolo, il quale nel disporre ad opera del dirigente scolastico la raccolta dell'adesione all'assemblea del personale in servizio ne prevede la dichiarazione individuale di partecipazione in forma scritta, la quale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Tale dichiarazione consente la partecipazione all'assemblea tout court, senza ulteriori specificazioni, e non ad una parte/frazione della stessa, anche perché non si potrebbe, a priori, scindere in parti l'interesse del personale ai temi trattati in assemblea

Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, consegue che l'adesione all'assemblea non può essere parziale.

Distinti saluti

Il Dirigente
Paolo Matteini
(f.to digitalmente)



Paolo Matteini
21.11.2023
17:34:20
GMT+01:00